

Avviso pubblico per la selezione, previa consultazione, di enti del terzo settore (singoli o associati), in qualità di Partner, per la realizzazione di azioni a valere sul fondo “periferie inclusive” in risposta al bando del Ministro per le Disabilità pubblicato il 21 agosto 2023.

Premesso che:

- in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2023, recante la disciplina della procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo per le periferie inclusive, di cui all’articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato pubblicato il 23 agosto 2023 un Avviso per la presentazione di Programmi da finanziare sul citato Fondo per le periferie inclusive;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono beneficiari del Fondo i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Nel rispetto di tale criterio sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania;
- i Programmi di intervento da presentarsi in risposta all’Avviso Pubblico possono essere articolati in uno o più progetti, di durata compresa tra 18 e 24 mesi, prioritariamente definiti all’esito di un procedimento di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- tali Programmi devono essere finalizzati a:
 - a) migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale;
 - b) migliorare la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l’inclusività del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone con disabilità.
- per il conseguimento di tali finalità, i Programmi dovranno essere volti a generare relazioni, occasioni e contesti che restituiscano protagonismo partecipativo ai residenti e che creino i presupposti per l’inclusione di tutti, partendo dalle persone con disabilità, rendendole promotrici di luoghi e ambienti inclusivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti in cui si articola il Programma potranno riguardare i seguenti ambiti:
 - sviluppo delle competenze lavorative, anche mediante servizi di laboratorio, percorsi formativi e di apprendimento, finalizzati a prevenire e contrastare la povertà educativa e a creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa;
 - attività socioeducative, finalizzate a creare opportunità di partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento;
 - contrasto dei fenomeni di marginalizzazione, anche attraverso l’individuazione di spazi per aggregazione spontanea e organizzata per prevenire e ridurre l’isolamento dei cittadini, e in particolare delle persone con disabilità, in condizione di fragilità sociale ed economica;
 - inclusione sportiva e ricreativa;

- iniziative di peer support e peer counselling per le persone con disabilità e le loro famiglie.
- il termine ultimo per la presentazione dei Programmi da parte dei Comuni beneficiari, con le modalità previste nell'Avviso, è fissato al 19 dicembre 2023;

Preso atto che:

- l'Avviso pubblico ministeriale prevede che i Comuni individuino l'area o le aree periferiche in cui si realizza il Programma sulla base delle problematiche e dei bisogni che caratterizzano l'area urbana interessata
- a tal scopo, il suddetto Avviso indica che deve farsi riferimento alle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;

Considerato che il Comune di Firenze, attraverso la struttura della Direzione dei Servizi Sociali, intende presentare un Programma di interventi volti a migliorare la condizione e qualità della vita accrescendo le opportunità di inclusione e la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi nelle aree periferiche, attraverso la collaborazione progettuale ed operativa con enti del terzo settore esperti, secondo le modalità definite di seguito nel presente avviso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9459 del 17/11/2023 con la quale è stato approvato il presente avviso;

Tutto ciò premesso,

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali emana il seguente

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Art. 1 - Oggetto della manifestazione d'interesse e risultati attesi

Il Comune di Firenze (in seguito anche indicato come Comune) attraverso la presente procedura di evidenza pubblica mira ad individuare uno o più partner di progetto con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla redazione di un Programma di interventi da presentare per il finanziamento a valere sul Fondo per le periferie inclusive, di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le modalità di cui all'Avviso Pubblico del Ministro per le Disabilità del 23 agosto u.s. che qui s'intende espressamente ed integralmente richiamato.

I risultati attesi della procedura sono, oltre all'individuazione di Enti del Terzo Settore interessati al partenariato con il Comune, l'individuazione di dettaglio dei bisogni e degli obiettivi del Programma di intervento (nell'ambito delle priorità fissate dal Comune) e la progettazione congiunta degli interventi.

Il Comune, in qualità di amministrazione proponente, assumerà il ruolo di coordinatore del partenariato, e resterà l'unico referente e soggetto responsabile della corretta realizzazione del Programma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità.

Il/I Partner di progetto sarà/anno chiamati a dare attuazione alle attività del Programma di intervento – in caso di finanziamento - con le modalità definite nella convenzione/accordo di partenariato che sarà sottoscritto ad esito della procedura. In caso di mancata ammissione del progetto al finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, il

partenariato non avrà seguito e si riterrà sciolto qualora già costituito.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- 1) Costituzione della Repubblica – art. 118;
- 2) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- 3) Legge 07/08/1990, n 241;
- 4) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 72/2021
- 5) Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65;
- 6) Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Art. 3 – Aree generali di intervento del Programma da realizzare, definizione dell’ambito di co-progettazione e degli assi prioritari di intervento, principali criteri progettuali.

Il Programma di interventi che il Comune intende realizzare ha a oggetto interventi diretti a promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità in attuazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Fermi restando tale finalità generale, nonché gli obiettivi generali e le relative indicazioni attuative richiamati in premessa, il Comune intende perseguire tali obiettivi stessi dando priorità ai seguenti ambiti di intervento:

- sviluppo delle competenze lavorative, anche mediante servizi di laboratorio, percorsi formativi e di apprendimento, finalizzati a prevenire e contrastare la povertà educativa e a creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa;
- attività socioeducative, finalizzate a creare opportunità di partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento;

ed in aggiunta – sulla base dell’esperienza territoriale acquisita nel lavoro con le persone diversamente abili – sul seguente ulteriore ambito di intervento, da intendersi anche di sostegno o complementare alle iniziative progettuali nei due ambiti precedenti:

- sviluppo di servizi di trasporto e programmi di mobilità agevolata per lo svolgimento degli atti ordinari della vita e per la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa delle persone diversamente abili, soprattutto in contesti periferici o di difficile raggiungibilità.

I soggetti interessati alla co-progettazione in possesso dei requisiti di seguito elencati saranno chiamati in sede di **consultazione** di cui al successivo articolo 8 a definire congiuntamente al Comune, sulla base degli elementi conoscitivi in loro possesso e dei dati socio-demografici ed epidemiologici di parte pubblica, anche di livello distrettuale, e preliminarmente alla successiva fase selettiva:

1. gli ambiti effettivi di progettazione degli interventi (con particolare riguardo alle priorità

individuate);

2. le aree territoriali di realizzazione degli interventi ovvero di provenienza dei beneficiari che – in relazione al restante territorio cittadino – presentino maggiori condizioni di svantaggio assimilabili a quelle indicate dall'avviso ministeriale.

La co-progettazione sulle proposte ritenute dal Comune maggiormente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Programma nelle aree territoriali e di intervento considerate prioritarie, si estenderà a tutti i principali aspetti progettuali, ovvero alla strategia di intervento, ai risultati e impatto, alla definizione delle attività di progetto e al cronoprogramma delle stesse, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, al quadro economico.

Con riferimento al quadro economico delle proposte progettuali, le tipologie dei costi ed i requisiti di ammissibilità degli stessi fissati dall'art. 7 e le condizioni di rimborso di cui all'art. 8 dell'avviso pubblico ministeriale costituiscono vincoli per l'attività di co-progettazione.

Non saranno ritenute ammissibili alla co-progettazione proposte progettuali relative a interventi in corso di esecuzione ovvero già finanziati in tutto o in parte con altre risorse statali, ma è fatta salva la presentazione di proposte progettuali che prevedano metodologie o servizi già sperimentati in altre iniziative, ovvero il loro ampliamento.

La co-progettazione avverrà secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge regionale della Toscana 65/2020. I lavori di co-progettazione si svolgeranno tramite incontri tra i referenti indicati dai soggetti partner in loro rappresentanza (Tavolo di lavoro di co-progettazione).

Durante i lavori di co-progettazione potranno essere approvate specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività.

Gli esiti della co-progettazione saranno recepiti dall'atto convenzionale per la realizzazione del Programma di intervento.

Art. 4 – Durata del partenariato

Dal momento che il partenariato pubblico-privato di cui alla presente procedura è finalizzato alla redazione del Programma di intervento ed alla sua successiva realizzazione, in caso di finanziamento, lo stesso avrà durata pari al ciclo di vita dello stesso Programma.

Il partenariato prenderà avvio con la sua formalizzazione (che potrà anche precedere la sottoscrizione del relativo accordo/convenzione) e si concluderà con la piena realizzazione degli interventi in esso previsti, ovvero al massimo nei 24 mesi successivi all'avvio delle attività in esso previste, che si stima entro il mese di maggio 2024.

L'accordo di partenariato potrà prevedere opzioni di proroga e/o altre forme di prosecuzione dello stesso in relazione al ciclo di vita del finanziamento.

Art. 5 – Risorse economiche complessivamente disponibili

Nell'ambito del riparto del «Fondo per le periferie inclusive» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati in favore del Comune di Firenze, per la realizzazione dei Programmi di intervento oggetto della procedura, € 771.545,89. Tale contributo pubblico può coprire fino al 90% del costo totale del Programma ed è previsto l'obbligo di cofinanziamento di almeno il 10%.

Tali risorse costituiscono il limite massimo di rimborso all'intero Partenariato per le spese rendicontate in relazione alle attività del Programma di intervento, in caso di positiva valutazione e finanziamento dello stesso.

In caso di finanziamento del Programma di intervento, le risorse saranno erogate al Comune di Firenze con le modalità di cui all'articolo 13 dell'avviso pubblico ministeriale e da questi erogate al partenariato con le modalità definite in sede di accordo/convenzione.

Resta esclusa l'erogazione di qualsiasi forma di compenso da parte dell'Amministrazione procedente a titolo di corrispettivo al/ai partner di progetto e attuatore/i per le attività realizzate nell'ambito del Programma.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse e requisiti richiesti

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs 117/2017, in forma singola o associata, operanti nei servizi di trasporto sociale e sanitario, con sede nella Regione Toscana, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

Requisiti di ordine generale:

- a. iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- b. non trovarsi in alcuna situazione che determini il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

Requisiti di ordine speciale

- c. un'esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nell'attuazione di progetti, servizi o interventi finalizzati all'inclusione e alla promozione dell'autonomia delle persone con disabilità.

Nel caso di raggruppamenti (a titolo meramente esemplificativo: associazioni temporanee di scopo o d'impresa o associazioni di secondo livello), i requisiti di cui alle lettere a e b dovranno essere posseduti da tutti gli enti, mentre il requisito di esperienza di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto per intero da almeno il 70% dei soggetti raggruppati e per almeno un anno dagli altri soggetti.

Nel caso di Consorzi stabili, questi dovranno indicare la/e consorziata/e che parteciperà/anno alla co-progettazione ed attuazione degli interventi. I requisiti di ordine generale (lettere a e b) dovranno essere posseduti sia dal Consorzio che dalla/e esecutrice/i, il requisito di ordine speciale di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dalla/e consorziata/e esecutrice/i.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente interessato ai sensi del D.P.R. 445/00.

L'Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed – in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – escluderà l'Ente dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, anche successivamente alla formale costituzione del partenariato a seguito della stipula della relativa convenzione.

Art. 7 – Contenuto termini, modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

Le manifestazioni di interesse vanno indirizzate al Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale Edmondo de Amicis n. 21 – 50137 Firenze, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, riportando nell'oggetto: **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE – PROGRAMMA DI INTERVENTO PERIFERIE INCLUSIVE”**. Le manifestazioni dovranno pervenire alla suddetta PEC **entro le ore 10:00 del giorno 7/12/2023.**

La documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura e sulla base della quale verrà espletato il processo di valutazione, è la seguente:

- Istanza di manifestazione di interesse redatta secondo il modello **Allegato 1**;
- Proposta progettuale di massima, comprensiva di quadro economico, redatta secondo il modello **Allegato 2**;
- Curriculum del candidato in forma libera, contenente tutti gli elementi utili alla valutazione delle esperienze maturate, con chiara indicazione dei singoli progetti, interventi e/o servizi realizzati e la loro data di avvio;
- **[solo per i raggruppamenti già costituiti]** copia dell'atto costitutivo e del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila;

La modulistica, approvata contestualmente al presente avviso, è resa disponibile tramite il sito web del Comune di Firenze, nel profilo del committente sezione "Manifestazioni di interesse".

Nel caso di candidatura da parte di un Consorzio, la domanda dovrà contenere anche l'Allegato 1 della/e eventuale/i consorziata/e esecutrice/i e nella proposta progettuale di massima il Consorzio dovrà specificare anche il contributo apportato alla realizzazione del progetto da ciascuna esecutrice.

Nel caso di raggruppamento dovrà essere inoltrata un'unica PEC, contenente l'intera documentazione. **Se il raggruppamento non è già costituito, ciascun componente del raggruppamento dovrà compilare la manifestazione d'interesse (Allegato 1) firmata dal proprio rappresentante legale, contenente l'espresso impegno a costituirsi e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario/capofila.**

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Comune di Firenze.

La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente. Qualora l'ente non disponga della possibilità di sottoscrivere digitalmente, la documentazione potrà essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia di un documento d'identità del firmatario. La sottoscrizione deve essere a cura del legale rappresentante dell'Ente ovvero da soggetto munito di delega, nel qual caso andrà allegato anche il relativo atto di delega.

Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione procedente e gli Enti interessati avverranno esclusivamente a mezzo PEC.

In caso di ammissione dell'istanza, anche contestualmente all'avvio del tavolo di co-progettazione, potrà essere richiesta ai candidati ulteriore documentazione relativa alla composizione degli organi sociali dell'ente o degli enti costitutivi il raggruppamento.

Art. 8 – Procedura di ammissione/esclusione delle candidature e consultazione preliminare

Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà al loro esame formale, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati, verbalizzando – al termine dell'esame - le ammissioni ed esclusioni dalla procedura.

Saranno considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla procedura – le candidature che risultino:

- pervenute oltre il termine stabilito all'art.7 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'Art.6 o privi dei requisiti;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'Art.7 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art.7 del presente Avviso;

- prive di sottoscrizione o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale a mezzo pec.

Nel caso di carenze o irregolarità della documentazione, il RUP potrà comunque richiedere agli interessati di produrre integrazioni o chiarimenti in qualsiasi fase della procedura, assegnando agli stessi un termine non superiore a 3 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali la stessa Amministrazione potrà escludere le candidature non sanate ovvero – ove ne esistano le condizioni – valutarle sulla base dei soli elementi disponibili.

Qualora, già ad esito dell'esame formale da parte del RUP, risulti che le proposte progettuali dei candidati ammessi siano, nel loro complesso, di valore economico non superiore al finanziamento disponibile e coerenti con le finalità del presente Avviso, l'Amministrazione si riserva di avviare direttamente le fasi successive di consultazione e co-programmazione con tutti i candidati ammessi, senza ulteriore comparazione e selezione.

Diversamente, il Comune procederà, tramite un'apposita commissione nominata dal Direttore della Direzione Servizi Sociali, alla valutazione comparativa delle proposte pervenute in base ai criteri qualitativi di cui al successivo articolo 9 del presente Avviso.

Ad esito della valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria complessiva delle candidature pervenute in base al punteggio ottenuto da ciascuna proposta progettuale.

Le candidature che otterranno lo stesso punteggio complessivo saranno ordinate in graduatoria in base al maggior punteggio ottenuto con riferimento al criterio 1 di cui alla Tabella 1 dell'articolo 9 e, in caso di ulteriore parità, con riferimento al punteggio ottenuto sul criterio 2, procedendo analogamente, con riferimento agli altri criteri, in caso persista la parità, prendendo in considerazione il criterio immediatamente successivo secondo l'ordine di numerazione in tabella. Determinata la graduatoria, la Commissione rimetterà gli atti al RUP per l'avvio delle fasi successive, alle quali saranno ammessi solo i candidati le cui proposte progettuali abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 70/100.

Terminate quindi le fasi di esame formale e di eventuale valutazione comparativa delle candidature pervenute, l'Amministrazione procedente promuoverà una o più sessioni di **consultazione, confronto e approfondimento preliminare** tra i soggetti che hanno presentato le candidature ammesse, al fine di individuare congiuntamente con gli enti del terzo settore interessati:

1. gli ambiti ristretti di progettazione degli interventi ritenuti compatibili con Programma di interventi, tenendo conto anche degli ambiti di priorità definiti dal Comune;
2. le aree territoriali di realizzazione degli interventi ovvero di provenienza dei beneficiari che – in relazione al restante territorio cittadino – presentino maggiori condizioni di svantaggio.

Nel corso della consultazione preliminare di cui sopra, potrà essere chiesto dall'Amministrazione di rimodulare le proposte che risultino evidentemente non sostenibili sul piano finanziario o che richiedano, se non rimodulate, l'impiego di risorse finanziarie non compatibili con il finanziamento a supporto del Programma e/o o con l'opportunità di consentire l'attuazione di altre azioni progettuali che l'Amministrazione stessa ritenga utili alla completezza e all'efficacia complessiva del Programma (sia da un punto di vista delle attività da realizzare che dei territori su cui intervenire).

Resta salva la possibilità, in questa fase, del ritiro della candidatura da parte dei soggetti che alla luce degli esiti della consultazione preliminare ritengano di non aderire al partenariato in formazione, ovvero al disegno complessivo del Programma di intervento.

Ad esito della fase di consultazione preliminare, nel caso in cui le proposte progettuali ritenute ammissibili siano in numero tale da consentirne la sostenibilità e la coerenza all'interno del Programma di intervento, il Comune avvierà con tutti i relativi proponenti il tavolo di co-progettazione per la stesura dei progetti operativi e la presentazione del Programma, senza ulteriore

selezione. In caso contrario, il Comune procederà ammettendo alla successiva fase di progettazione i soggetti posizionati più in alto nella graduatoria definita in esito alla fase di valutazione operata dalla Commissione nominata allo scopo. In caso di rinuncia di uno dei soggetti ammessi, si potrà procedere scorrendo la graduatoria, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che gli Enti interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse

I lavori di istruttoria formale sulle candidature da parte del Responsabile del procedimento che di valutazione tecnica da parte della Commissione si svolgeranno in seduta riservata.

Art. 9 – Criteri di valutazione in caso di procedura selettiva

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione della proposta progettuale di massima presentata unitamente alla manifestazione di interesse, complessivamente 100 punti ripartiti su tre criteri di qualità individuati nella seguente Tabella 1:

| N. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo |
|-----------|---|--------------------------|
| 1 | Qualità complessiva e aderenza della proposta progettuale agli obiettivi e priorità dell'avviso, coerenza con le finalità del Fondo | 20 punti |
| 2 | Carattere innovativo e replicabilità dell'intervento | 20 punti |
| 3 | Piano finanziario per l'attuazione della proposta progettuale, congruità del valore economico della proposta in relazione al suo impatto. | 20 punti |
| 4 | Qualità e ampiezza della rete territoriale a sostegno del progetto (altri enti del terzo settore, amministrazione pubbliche, realtà imprenditoriali etc.) | 15 punti |
| 5 | Impatto territoriale della proposta progettuale, anche in riferimento alle aree territoriali interessate e al numero di persone con disabilità alle quali si rivolge potenzialmente la proposta | 10 punti |
| 6 | Complementarità e sinergie operative con altri interventi di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche finanziati con altri fondi pubblici | 10 punti |
| 7 | Risorse di volontariato e/o strumentali messe a disposizione del progetto | 5 punti |

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti giudizi:

Tabella 2: giudizi - coefficienti

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
|-----------------------|---------------------|
| TOTALMENTE INADEGUATO | 0 |
| CARENTE | 0.2 |
| PARZIALMENTE ADEGUATO | 0.4 |

| | |
|----------|-----|
| ADEGUATO | 0.6 |
| BUONO | 0,8 |
| OTTIMO | 1 |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla proposta progettuale in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La somma dei punteggi attribuiti – per ciascuna proposta – a tutti i criteri di valutazione, determinerà il punteggio complessivo assegnato alla medesima.

Art. 10 – Esito della co-progettazione e prosieguo della procedura

Una volta terminato il lavoro di co-progettazione, si procederà alla redazione dei documenti per la presentazione della domanda di finanziamento del Programma di intervento ed alla stipula di un apposito accordo di partenariato recante la disciplina del rapporto tra i partner per la realizzazione dello stesso programma.

Nell'accordo/convenzione saranno, tra l'altro, riportati il budget di progetto e le modalità di erogazione dei rimborsi a copertura delle spese sostenute dai partner.

Art. 11 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.

Art. 12 – Impegni ulteriori degli enti aderenti alla procedura

Con la partecipazione alla presente procedura, in caso di stipula dell'accordo/convenzione e del finanziamento del Programma di intervento, gli enti interessati accettano espressamente e senza riserve le seguenti condizioni di esecuzione, ovvero di:

- utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
- utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
- comunicare tempestivamente al RUP ogni variazione secondo quanto previsto all'articolo 12, inclusa l'eventuale rinuncia al finanziamento;
- fornire le informazioni relative all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché ogni altra informazione utile al monitoraggio e alla valutazione degli esiti del Programma e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate dal Dipartimento o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. connessi al progetto e dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato

(anche in via non esclusiva) sul quale avverranno le relative transazioni.

Art. 13 – Pubblicità della procedura

Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul profilo del committente del Comune di Firenze, nella sezione “Manifestazioni di interesse”.

Nella stessa sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione proponente saranno pubblicati gli atti salienti e l’esito della procedura.

Agli Enti che avranno presentato manifestazione di interesse, saranno inviate – a mezzo pec – esclusivamente le comunicazioni relative all’ammissione/esclusione dalla procedura, le eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti, le convocazioni al tavolo di co-progettazione.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I Partner di progetto e attuatori sono responsabili esclusivi del proprio personale e sono tenuti ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

I Partner di progetto e attuatori si impegnano, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

I Partner di progetto e attuatori rispettano e si attengono altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

Con successivi atti, il Comune di Firenze provvederà alla nomina dei responsabili esterni per il trattamento dei dati relativi alle attività di cui al presente avviso ed ai conseguenti accordi.

Art. 15 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello, tel. 055 / 276 7426, Mail: raffaele.uccello@comune.fi.it

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali
(Dott. Vincenzo Cavalleri)